CAPITOLATO SPECIALE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DEL TERRITORIO

SERVIZIO OPERE IGIENICO-SANITARIE

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Trento, settembre 2007

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO GESTIONE
-ing Giovanni Battista Gatti-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OPERE IGIENICO-SANITARIE
-ing. Paolo Nardelli-

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

SETTORE I - NORME CONTRATTUALI

Art. 1
OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. L'appaltatore dovrà provvedere ad effettuare il servizio di recupero e/o smaltimento dei fanghi nella misura e secondo le modalità indicate nel prosieguo del Capitolato.
2. Le modalità di recupero e/o smaltimento dei fanghi dovranno essere conformi alla normativa vigente.
3. Per "**servizio**" si intende il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi disidratati provenienti dagli impianti di depurazione della Provincia Autonoma di Trento, secondo le modalità descritte nel presente capitolato.
4. Non è considerato "servizio" l'attività di commercio ed intermediazione di rifiuti con o senza detenzione dei medesimi.

Art. 2
DICHIARAZIONI IN SEDE DI GARA E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Si rinvia a quanto previsto nel bando di gara.

Art. 3
DURATA

1. Il servizio oggetto del presente appalto ha durata dal giorno 17.12.2007 (o dalla data successiva in relazione ai tempi necessari all'individuazione del contraente e alla formalizzazione dell'affidamento del servizio) al giorno 30 giugno 2009.
2. Il servizio potrà essere affidato anche nelle more della stipula del contratto.
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di un eventuale ulteriore affidamento del servizio con procedura negoziata (ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163) per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi.

Art. 4
AUTORIZZAZIONI

1. L'Impresa appaltatrice dovrà possedere le autorizzazioni (previste dalla normativa del settore rifiuti) per la gestione dell'impianto presso cui avverranno le operazioni di recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER n° 19 08 05) oggetto del servizio;

2. In caso venga costituita associazione temporanea di imprese tutti gli associati dovranno possedere le autorizzazioni richieste (i fanghi saranno comunque trasportati e conferiti a cura dell'Amministrazione presso un unico centro ricevente).

3. In caso di subappalto (entro il limite del 30% di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163) anche il subappaltatore dovrà possedere le autorizzazioni richieste (i fanghi saranno comunque trasportati e conferiti a cura dell'Amministrazione presso un unico centro ricevente).

Art. 5
AVVIO DEL SERVIZIO

1. L'autorizzazione all'avvio del servizio avrà luogo mediante regolare verbale di inizio del servizio redatto in contraddittorio tra l'appaltatore ed il direttore dell'Ufficio Gestione del Servizio Opere Igienico-Sanitarie della Provincia Autonoma di Trento.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è comunque subordinata all'esibizione di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente in relazione al servizio richiesto.

Art. 6
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna a recuperare e/o smaltire un quantitativo di fango disidratato stimato in 9.000 (novemila) tonnellate/anno, rapportato all'effettivo periodo contrattuale.
2. Sarà onere e cura dell'impresa appaltatrice predisporre a proprie spese tutte le attrezzature necessarie alla ricezione dei fanghi presso il centro di destinazione.

Art. 7
ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

La Provincia si impegna a fornire all'appaltatore un quantitativo minimo di 6.000 (seimila) tonnellate/anno di fango disidratato, rapportato all'effettivo periodo contrattuale..
Qualora la Provincia, per cause non imputabili all'Appaltatore, non fosse in grado di fornire il quantitativo minimo previsto, al termine di ciascun anno solare (o a fine contratto) riconoscerà comunque all'Appaltatore (a titolo di penale ed escluso l'eventuale maggior danno) il 10% (dieci percento) del prezzo unitario di aggiudicazione moltiplicato per la differenza tra il quantitativo minimo previsto (come specificato al successivo art. 20) e quello effettivamente conferito;
Al fine del raggiungimento da parte della Provincia dei quantitativi minimi (e quindi per il calcolo di eventuali penali a carico della Provincia), ai quantitativi effettivamente conferiti andranno sommati i quantitativi non conferiti a seguito di indisponibilità (anche parziale) a riceverli da parte dell'appaltatore, a qualunque motivo dovuta (compresa l'indisponibilità derivante da sospensione concordata del servizio) e in qualunque modo manifestata.

Art. 8
CORRISPETTIVO A FAVORE DELL'APPALTATORE

1. Per l'espletamento del servizio l'Appaltatore riceverà dalla Provincia il compenso unitario riferito ad una tonnellata di fango trattato, pari all'importo risultante dal verbale di aggiudicazione.
2. Pertanto l'Amministrazione appaltante corrisponderà all'Impresa appaltatrice del servizio l'importo unitario, risultante dal verbale di aggiudicazione, moltiplicato per la quantità di fango conferito.
3. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile e pertanto non sarà sottoposto a revisione prezzi per tutta la durata del contratto.

Art. 9
MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo a favore dell'Appaltatore avverrà dietro presentazione alla Provincia di regolare fattura mensile, di importo pari al compenso unitario moltiplicato per la quantità di fango conferito nel precedente mese (mese di calendario), dopo che il Servizio Opere Igienico-Sanitarie, nella persona del direttore dell'Ufficio Gestione, avrà certificato la regolare effettuazione del servizio.
2. Il pagamento di tale corrispettivo avverrà entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della fattura da parte del Servizio Opere Igienico-Sanitarie della Provincia.
3. Qualora il servizio sia stato consegnato nelle more della stipula del contratto, i pagamenti potranno avvenire solo dopo la stipula del contratto stesso, senza che per ciò l’appaltatore possa reclamare interessi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 10
RESPONSABILITÀ

L'impresa aggiudicataria del servizio è direttamente responsabile dell'espletamento del servizio di recupero e/o smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nei limiti contrattualmente stabiliti e quindi in particolare:

a) dei risultati di tale servizio nella misura in cui ne ha assunto l'impegno in rapporto alle finalità perseguite dall'Amministrazione appaltante ed evidenziate bando di gara, nel contratto e nel presente Capitolato, in particolare per quanto riguarda il quantitativo di fango disidratato da recuperare e/o smaltire;
b) dell'assunzione e mantenimento in proprio capo di tutte le autorizzazioni richieste per eseguire il servizio;
c) degli eventuali danni arrecati all’appaltatore derivanti dal mancato o intempestivo o irregolare svolgimento del servizio;
d) degli eventuali danni arrecati a terzi;
e) degli eventuali danni arrecati all’ambiente;

Art. 11
OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente e

applicabole per la categoria nel corso dell'appalto, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto al servizio.

2. L'Impresa appaltatrice solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia Autonoma di Trento in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui al precedente comma, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
3. Della regolarità dei versamenti relativi alle assicurazioni sociali l'Appaltatore è tenuto a dare prova tramite le certificazioni rilasciate dagli Enti preposti ogni qualvolta la Provincia lo richieda.
4. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi generali di cui sopra, la Provincia comunica all'Appaltatore nonché agli Enti interessati l'inadempienza accertata e diffida l'Appaltatore a regolarizzare la propria posizione entro un termine congruo.
5. Qualora, dopo tale termine, l'Appaltatore risultasse ancora inadempiente, si procederà ad effettuare una trattenuta sull'ammontare della rata ovvero alla sospensione del pagamento del saldo a scadenza del contratto, in modo tale che la Provincia possa eventualmente provvedere direttamente agli adempimenti a carico dell'Appaltatore, fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
6. Il pagamento all'Appaltatore del corrispettivo potrà essere sospeso fino a quando l'Ispettorato del Lavoro e gli Enti interessati non abbiano accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita.
7. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Provincia e non avrà titolo a risarcimento danni o ad interessi.

Art. 12
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA, DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Si rinvia a quanto previsto nel bando di gara.

Art. 13
VERIFICHE DELL'ENTE APPALTANTE

La Provincia si riserva il diritto di:

1. verificare (direttamente o a mezzo degli appositi organismi di controllo istituzionalmente previsti) che le modalità di recupero e/o smaltimento dei fanghi conferiti all’appaltatore siano conformi alle disposizioni normative vigenti e a quanto richiesto nel presente capitolato;
2. verificare la regolarità delle modalità di pesatura da parte dell'Appaltatore;

Art. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Provincia si riserva il diritto di risolvere il presente contratto d'appalto qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento del servizio stesso.

2. In caso di risoluzione per colpa dell'Appaltatore, questo risarcirà i danni subiti dalla Provincia e le maggiori spese sostenute da questa per provvedere, per la durata convenzionale del contratto, all'espletamento del servizio sia direttamente sia a mezzo di altro assuntore.
3. La cauzione è comunque incamerata per intero in caso di risoluzione del contratto per inadempienza.

Art. 15
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese fiscali relative al presente contratto (ad eccezione dell'I.V.A.) sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 16
CONTROVERSIE TRA L'IMPRESA APPALTATRICE E L'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Le eventuali controversie che non si siano potute risolvere in via amministrativa, relative al presente contratto, sono convenzionalmente devolute in via esclusiva al foro di Trento ove ha sede l'Amministrazione appaltante.

SETTORE II - SPECIFICHE TECNICHE

Art. 17
LOCALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RICEZIONE DEI FANGHI

1. La Provincia conferirà i fanghi presso un unico impianto di recupero e/o smaltimento (esclusivamente quello dichiarato in sede di gara ai fini del calcolo della distanza chilometrica) anche in caso di associazione temporanea di imprese o di subappalto del servizio.

Art. 18
OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a ricevere, recuperare e/o smaltire un quantitativo di fanghi disidratati pari a complessive (novemila) 9.000 tonnellate/anno (rapportate all'effettivo periodo contrattuale) e a predisporre tutto quanto necessiti per l'espletamento di tale servizio.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a garantire il raggiungimento delle finalità poste dall'Amministrazione appaltante e cioè a ricevere, recuperare e/o smaltire i fanghi disidratati oggetto del servizio.

3. Il recupero e/o smaltimento dei fanghi, oggetto del servizio, dovrà comunque avvenire presso un impianto regolarmente autorizzato (secondo le disposizioni normative applicabili) e gestito dall'aggiudicatario stesso.
4. L'impresa aggiudicataria del servizio dovrà produrre idonea documentazione attestante i requisiti richiesti al precedente punto 3.
5. L'impresa appaltatrice si obbliga in particolare a predisporre quanto necessario per lo scarico dei fanghi presso l'impianto di ricezione
6. L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla pesatura del fango ritirato tramite un sistema di pesatura (situato presso l'impianto ricevente), con relativo certificato di calibratura; la Provincia si riserva in ogni momento la possibilità di verificarne la taratura.

Art. 19
ORARIO DI RITIRO DEI FANGHI

Il ricevimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dovrà essere garantito, nei seguenti orari:

- tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì compreso, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, fra le ore 8:00 e le 12:00 e fra le 13:30 e le 17:30.
- L'orario potrà essere variato in ogni momento su accordo delle due parti, con semplice corrispondenza commerciale.

Art. 20
CARATTERISTICHE DEL FANGO DA RECUPERARE - LIMITI OPERATIVI

1. La quantità di fango conferito per il recupero è stimata in 9.000 (novemila) tonnellate/anno, da rapportare all'effettivo periodo contrattuale.
2. L'appaltatore dovrà essere in grado operativamente di garantire il recupero e/o smaltimento dei fanghi di risulta da processi di depurazione biologica, con le seguenti caratteristiche:

a) Contenuto di SS (sostanza secca) del fango conferito:
Min = 13%; Max = 28%

b) Contenuto di metalli pesanti: conforme alla tabella di cui all'allegato I B del D.Lgs. n° 99 d.d. 27/01/1992.

3.

a) Quantità previste e modalità di conferimento:

	Min (tonnellate)	Max (tonnellate)
Quantità giornaliera	0	80
Quantità settimanale	25	280
Quantità mensile (calcolata su mese solare)	200	800
Quantità annuale (calcolata su anno solare e rapportata alle frazioni nel primo e ultimo anno solare in cui si svolga il contratto)	6.000	9.000

Le quantità conferite all'impianto andranno certificate su apposito registro giornaliero di carico e scarico debitamente sottofirmato dall'Appaltatore.

b) Modalità di conferimento:
i conferimenti dei fanghi disidratati saranno effettuati sulla base di un programma settimanale predisposto dall'Ufficio Gestione del Servizio Opere Igienico-Sanitarie entro il venerdì precedente la settimana di riferimento.

4. Gli impianti di depurazione da cui potranno provenire i fanghi oggetto del presente contratto sono i seguenti: TRENTO NORD, TRENTO SUD, CAVARENO, RIVA SAN NICOLÒ, POZZA DI FASSA, RIVA ARENA, CAMPODENNO, LAVIS (in sede di gara saranno fornite, su richiesta, le ultime analisi chimiche disponibili)
5. Potranno altresì essere conferiti e l'appaltatore dovrà comunque accettare i fanghi provenienti da ogni altro impianto dell'Ente appaltante che abbiano caratteristiche analoghe a quelle dei fanghi degli impianti di cui sopra.

SETTORE III – PENALITÀ

Art. 21
PENALITÀ

In caso di mancata accettazione dei fanghi entro i quantitativi massimi previsti (di cui al precedente art. 20), potrà applicarsi una penalità fino ad Euro 500,00 per ciascun container di fango non accettato, anche in via preventiva, salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per il ricorso ad altre forme di smaltimento del fango disidratato.

In caso di mancata accettazione dei fanghi che si prolunghi per oltre 10 giorni lavorativi (a qualsiasi motivo dovuta e comunque anche se dovuta a sospensione o revoca delle necessarie autorizzazioni amministrative) l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, riservandosi il diritto di applicare una penale fino al 20% del prezzo unitario di offerta moltiplicato per il quantitativo massimo contrattualmente previsto nel periodo intercorrente tra il momento in cui il servizio viene, di fatto, interrotto e il termine finale contrattualmente previsto (salvo comunque l'eventuale maggior danno).

Le parti potranno concordare brevi periodi di sospensione del servizio per motivi ritenuti meritevoli di accoglimento. Le sospensioni non concordate potranno dar luogo alle penali e/o risarcimenti previsti.

Trento, settembre 2007

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO GESTIONE
-ing Giovanni Battista Gatti-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OPERE IGIENICO-SANITARIE
-ing. Paolo Nardelli-